



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/ 36 P.O.2 -	OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito dal 1° settembre al 31 dicembre 2018 e dal 01 gennaio al 31 ottobre 2019 al Segretario Comunale
N. Reg. Gen. 422	
del 21/11/2019	

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2

Visti:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "*A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio*".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto sindacale N. 48 del 30.11.2015 di nomina dei Responsabili di Servizio per l'anno 2016;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica*

dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti: a) un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *“alla luce della previsione di cui all’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”*; b) un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla **Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016**, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro (cfr. Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016), secondo cui **i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B, C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale**, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo letterale della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che recentemente sono state pronunciate dai diversi Giudici del lavoro sopra citati, le quali hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *“la letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all’interesse pubblico rispetto all’interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentita nemmeno in nome della res pubblica”*;

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'Ente negando al Segretario comunale la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe peraltro un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

Ritenuto, per quanto sopra, di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Naro nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2018 e dal 01 gennaio al 31 ottobre 2019 al Segretario comunale dott. Giuseppe Vinciguerra nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

Rilevato che nel Comune di Naro, ove il dott. Vinciguerra Giuseppe presta servizio in qualità di titolare della sede di Segreteria comunale, non è impiegato personale dipendente di *qualifica dirigenziale*, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Naro non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

- Visti gli atti d’ufficio;
- Vista la D.S. n. 48 del 30.11.2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale.

DETERMINA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di procedere, alla luce di quanto sopra riportato, alla liquidazione diritti di rogito dal 1° settembre al 31 dicembre 2018 e dal 01 gennaio al 31 ottobre 2019 al Segretario Comunale Dr. Vinciguerra Giuseppe dell'importo lordo di €. 3.177,17;
- 3) Imputare l'esito della spesa al Capitolo Cap. del corrente bilancio.

Il Capo Settore P.O. n. 2
rag. Salvatore Lauria